



## COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

### DELIBERAZIONE

**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 29/06/2010**

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA.**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/06/2010 alle ore 20:30.*

*L'anno DUEMILADIECI il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.*

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
FRANCHI ROMANO	S	FERRI DANIELE	S	MARCHI MARCO	S
RIGHI SIMONE	S	BIGNAMI VALERIO	S	MOROTTI LILIANA	N
BACCILIERI SILVIO	S	CUTRERA GIANNI	S	LAFFI GIUSEPPE	S
MONESI SIMONETTA	S	CUPPI VALENTINA	S		
ADAMI ALDINO	S	PIACENTI CRISTINA	S		
ORSI FABRIZIO	S	CARDI VALTER	S		
BOLELLI GIORGIO	S	GIRONI MARIA	N		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:

CUTRERA GIANNI  
MARCHI MARCO  
LAFFI GIUSEPPE.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA.

Su relazione dell'Assessore **P.I. Valerio Bignami**;

Riscontrata la valutazione positiva, alla proposta dell'Amministrazione comunale, da parte del **Capogruppo di Opposizione "PD-IDV-INDIPENDENTI" Sig. Valter Cardi**;

**Il sig. Sindaco Ing. Romano Franchi** sottolinea, in chiusura del dibattito, la forte valenza di semplificazione della modifica regolamentare in discussione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore e vista la proposta di modifica;

Dato atto del rispetto dell'art. 43 del Regolamento Anagrafico DPR 223/1989;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica a firma del Capo Settore 3° Servizi Generali, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 della Legge 267/2000 Tuel;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 16 (sedici) componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 16, astenuti nessuno, favorevoli n. 16 e contrari nessuno;

### DELIBERA

**1. ABROGARE** il punto a) dell'art. 19 del "Regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione civica" approvato con propria deliberazione n. 102 del 17 novembre 2009.

**2. APPROVARE** il nuovo punto a) dell'art. 19 del medesimo Regolamento, che sostituisce quello come sopra abrogato:

#### **19.a) Domanda**

- A costruzione ultimata e prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario del fabbricato deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere l'indicazione del numero civico ed eventualmente dei numeri interni.

Tale domanda deve essere presentata anche per i fabbricati già esistenti che hanno subito modifiche agli accessi.

**3. RICONFERMARE** in ogni altra sua parte, per quanto con la presente non espressamente modificato il "Regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione civica", composto di n. 25 articoli, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

**4. TRASMETTERE** il presente atto a tutti i Responsabili di Settore.

**5. RENDERE** con la seguente votazione espressa in forma palese n. 16 (sedici) componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 16, astenuti nessuno, favorevoli n. 16 e contrari nessuno; la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

\* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

*F.to ING. ROMANO FRANCHI*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA'**

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Data:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Dott.ssa Leonardi Franca*

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

**IL Segretario Generale**

*Dott.ssa Franca Leonardi*

---

---



# COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **59**

Del **29/06/2010**

### OGGETTO

**MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA.**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>  Data 19/06/2010  <i>F.to Gensini Marina</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :  Data



## COMUNE DI MARZABOTTO

# **REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA**

Deliberazione di C.C. n. 102 del 17 novembre 2009

Deliberazione di C.C. n. 59 del 29 giugno 2010

**Il Segretario Generale**  
**Dr.ssa Franca Leonardi**

**Il Sindaco**  
**Ing. Romano Franchi**

## **REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Servizio competente – Responsabile del procedimento**
- Art. 3 - Definizioni**
- Art. 4 - Concetto di area di circolazione**
- Art. 5 - Denominazione delle aree di circolazione**
- Art. 6 - Denominazione delle aree di circolazione**
- Art. 7 - Divieti**
- Art. 8 - I temi della Memoria e la Pace**
- Art. 9 - Procedura per la denominazione delle aree di circolazione**
- Art. 10 - Modifica di denominazione**
- Art. 11 - Obbligo di comunicazione**
- Art. 12 - Targhe viarie**
- Art. 13 - Numerazione civica**
- Art. 14 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare**
- Art. 15 - Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare**
- Art. 16 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale**
- Art. 17 - Numeri civici per i futuri accessi**
- Art. 18 - Numerazione interna**
- Art. 19 - Procedura per l'assegnazione del numero civico**
- Art. 20 - Targhe per la numerazione civica**
- Art. 21 - Targhe per la numerazione civica interna**
- Art. 22 - Iniziativa dell'Amministrazione**
- Art. 23 - Sanzioni**
- Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali**
- Art. 25 - Entrata in vigore**

\* \* \*

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la toponomastica e la numerazione civica del Comune di Marzabotto.

## **Art. 2**

### **Servizio competente – Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni, il Servizio competente in materia di toponomastica e di numerazione civica è il Servizio Demografico.

Il Responsabile del procedimento in materia toponomastica e numerazione civica è il Capo Settore Servizi Generali, Responsabile del Servizio Demografico che può delegare la responsabilità del procedimento ad un dipendente del Settore, da scegliersi fra coloro che sono in possesso della qualifica di Ufficiale di Anagrafe.

## **Art. 3**

### **Definizioni**

Per *area di circolazione* si intende ogni spazio (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo e simili) del suolo pubblico o privato ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La *numerazione civica* è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, negozi, opifici, uffici, garages, ecc.).

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

## **Art. 4**

### **Concetto di area di circolazione**

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo e simili, comprese le strade private aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo Censimento Generale della popolazione, sulla base delle indicazioni di cui all'art. 3 – comma 1 – lettera 8 D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.

All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

## **Art. 5**

### **Denominazione delle aree di circolazione**

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l'omonimia, anche quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso o comprese in frazioni diverse.

Le strade di scarsa importanza (mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purchè brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano un centro abitato costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

## **Art. 6**

### **Denominazione delle aree di circolazione**

La denominazione e la modifica di denominazione delle aree di circolazione è di competenza della Giunta comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la quale provvede altresì alla denominazione e alla modifica di denominazione di frazioni, località, strutture ed aree anche diverse da quelle di circolazione pubblica, sentita la Commissione consigliare Governo del Territorio.

Analogamente la Giunta comunale dispone, con motivata deliberazione, in ordine:

- a) alla denominazione di edifici, monumenti, scuole, impianti sportivi ecc;
- b) alle iscrizioni commemorative da apporre, anche a iniziativa di privati o di altri Enti Pubblici, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o visibili da luoghi pubblici;
- c) all'apposizione di lapidi-ricordo su strutture e monumenti, o alla casa natale di cittadini illustri, o nei luoghi in cui si svolsero avvenimenti memorabili per la comunità.

La Giunta, qualora ritenga che la denominazione di cui trattasi rivesta una grande importanza per il territorio e per la comunità, e/o che la denominazione prescelta abbia una forte valenza politica, può decidere che la proposta sia oggetto anche di una apposita presentazione e discussione in Consiglio Comunale.

I Consiglieri comunali potranno proporre alla Giunta denominazioni e modifiche di denominazione delle aree di circolazione, nonché denominazione di frazioni, località, strutture ed aree anche diverse da quelle di circolazione pubblica.

## **Art. 7**

### **Divieti**

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salva autorizzazione in deroga rilasciata dalla Prefettura, su delega del Ministero dell'interno, ai sensi Circolare Miacel n. 18 prot. n. 09203614 del 29 settembre 1992.

Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salva l'autorizzazione della Prefettura come dal comma precedente.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

## **Art. 8**

### **I temi della Memoria e la Pace**

La Giunta comunale nell'assumere le decisioni e nell'esprimere i pareri di propria competenza, tiene conto di quanto disposto dallo Statuto comunale sui temi della Memoria e della Pace, e precisamente che:

- il Comune di Marzabotto ritiene fondamentale il ricordo del sacrificio e della lotta della propria popolazione per la conquista della libertà e per la costruzione della democrazia nel nostro Paese (Art. 2 comma 1 Statuto);

- Marzabotto, Città Messaggera di Pace, promuove ogni azione utile volta al progresso dei popoli per l'affermazione della cultura di pace e del reciproco rispetto delle comunità (Art. 2 comma 5 – lettera l) Statuto).

## **Art. 9**

### **Procedura per la denominazione delle aree di circolazione**

#### **9.a) Deliberazione**

La deliberazione della Giunta comunale di denominazione di area di circolazione deve contenere l'esatta individuazione della stessa ossia:

- la frazione o località in cui è ubicata;
- la descrizione (punto di inizio, percorso, punto di termine);
- le dimensioni: lunghezza e larghezza.

In caso di prima denominazione è opportuno sia allegata la planimetria dell'area.

#### **9.b) Autorizzazione prefettizia**

L'autorizzazione della Prefettura per la denominazione delle aree di circolazione di cui alla Legge 23 giugno 1927 n. 1188 è richiesta in dipendenza della denominazione che viene conferita, precisamente come segue:

- Quando la denominazione riguarda personaggi illustri deceduti da più di 10 anni (es. Via Mazzini, Via Garibaldi): è richiesta l'autorizzazione della Prefettura;
- Quando la denominazione, pur non essendo riferita ad un singolo personaggio, è motivata da un evento commemorativo e fa diretto riferimento a persone individuabili nel contesto di un avvenimento storico preciso che implichi, nella scelta del nome, una valutazione di opportunità storico-politica e di ordine pubblico (es. Via Martiri di Piazza Fontana, Via 2 Agosto 1980, ecc.): è richiesta l'autorizzazione della Prefettura;
- Quando la denominazione riguarda personaggi illustri deceduti da meno di dieci anni: è richiesta l'autorizzazione della Prefettura su delega del Ministero dell'interno, ai sensi Circolare Miacel n. 18 prot. n. 09203614 del 29 settembre 1992. Nel presente caso è opportuno inviare alla Prefettura, unitamente alla delibera di intitolazione, anche una biografia del personaggio.
- Quando la denominazione riguarda esclusivamente un riferimento geografico (es. Via Reno, Via Milano, ecc) oppure topografico (es. Via del Fiume, Via del Monte ecc.), oppure un ordinario sostantivo (es. Via del Grano, Via dei Falegnami, ecc.), senza richiamo a personalità illustri o a precisi avvenimenti di rilievo storico – politico del recente o remoto passato, non è richiesta l'autorizzazione della Prefettura.

L'invio alla Prefettura viene disposto, a cura del Settore Servizi Generali, in duplice copia.

#### **9.c) Efficacia**

Nei casi in cui non è richiesta l'autorizzazione della Prefettura, la deliberazione di denominazione acquista efficacia dalla data della sua esecutività.

Nei casi in cui è richiesta l'autorizzazione della Prefettura la deliberazione di denominazione acquista efficacia dal rilascio dell'autorizzazione stessa.

Acquisita l'efficacia, la deliberazione di denominazione viene trasmessa, a cura del Servizio Demografico, agli uffici competenti e/o interessati per:

- l'inserimento negli archivi comunali, anche informatizzati;
- l'inserimento della nuova area nello stradario comunale;
- la posa delle targhe viarie.

### **Art. 10**

#### **Modifica di denominazione**

Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti e fondati motivi.

La procedura è la medesima di cui al precedente art. 9 e dovrà sempre essere richiesta l'autorizzazione della Prefettura.

### **Art. 11**

#### **Obbligo di comunicazione**

Ogni ufficio comunale dovrà trasmettere al Servizio Demografico tutti gli atti o provvedimenti che riguardano la toponomastica.

In particolare:

- il Settore Servizi Tecnici dovrà tempestivamente comunicare l'assunzione di provvedimenti dai quali discenda la necessità di individuare e denominare una nuova area di circolazione oppure di modificare l'individuazione e la denominazione di aree di circolazione esistenti (es. varianti al PRG, approvazione di nuove lottizzazioni ecc.);
- il Settore Polizia Municipale dovrà tempestivamente comunicare la necessità di individuare e denominare una nuova area di circolazione oppure di modificare l'individuazione e la denominazione di un area di circolazione esistente per motivi legati all'ordine pubblico, alla sicurezza stradale e alla viabilità.

### **Art. 12**

#### **Targhe viarie**

Tutte le spese di acquisto, posa e manutenzione delle targhe di denominazione delle aree di circolazione sono a carico del Comune.

Il Settore Polizia Municipale, nel rispetto del Nuovo Codice della strada, stabilisce per ogni area di circolazione quante targhe debbano essere apposte e ne individua i materiali, le dimensioni, i colori, nonché i punti di collocazione sulla base delle esigenze di viabilità dell'area e della zona circostante.

Le targhe saranno apposte a cura del Settore Servizi Esterni secondo le direttive impartite dal Settore Polizia Municipale.

Al proprietario dell'immobile e a chiunque occupi a qualsiasi titolo l'immobile sui cui muri sono state apposte le targhe dell'onomastica è fatto obbligo di averne la massima cura.

### **Art. 13**

#### **Numerazione civica**

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri.

I numeri possono essere seguiti, solo quando è necessario, da lettere dell'alfabeto progressivo, maiuscole o minuscole o da altri numeri, arabi o romani.

Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

#### **Art. 14**

##### **Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare**

La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante.

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale.

Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro.

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore.

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante.

Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

#### **Art. 15**

##### **Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare**

La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, precisamente i numeri dispari a sinistra ed i numeri pari a destra.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Anche se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di fiumi, monti, ferrovie o altro, la numerazione dei fabbricati dell'altro lato sarà comunque secondo il caso, o soltanto dispari o soltanto pari.

#### **Art. 16**

##### **Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale**

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

#### **Art. 17**

##### **Numeri civici per i futuri accessi**

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, possono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

#### **Art. 18**

##### **Numerazione interna**

Quando un fabbricato, con unico accesso sulla strada è composto da diverse unità ecografiche, deve avere un solo numero civico esterno e tanti numeri interni quante sono le unità ecografiche in esso comprese.

Il numero interno può essere contraddistinto da numeri arabi, numeri romani, lettere alfabetiche minuscole o maiuscole.

La numerazione interna nel fabbricato deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, da sinistra verso destra.

La numerazione interna di un cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi entra nel cortile.

## **Art. 19**

### **Procedura per l'assegnazione del numero civico**

#### **19.a) Domanda**

- A costruzione ultimata e prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario del fabbricato deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere l'indicazione del numero civico ed eventualmente dei numeri interni.  
Tale domanda deve essere presentata anche per i fabbricati già esistenti che hanno subito modifiche agli accessi.

#### **19.b) Istruttoria**

- Il Servizio Demografico quindi individua il/i numero/i da assegnare sulla base dei numeri già esistenti e delle indicazioni di cui al presente Regolamento, disponendo – se del caso – un sopralluogo sul posto, anche in collaborazione con il personale del Settore Servizi Tecnici e/o del Settore Polizia Municipale.

#### **19.c) Provvedimento**

- Il Servizio Demografico, nella persona del Capo Settore Servizi Generali o suo delegato, adotta il provvedimento di assegnazione del numero civico e/o del/i numero/i interno/i.
- Il nuovo numero individuato viene registrato negli archivi del Servizio Demografico e quindi trasmesso:
  - al proprietario richiedente;
  - al Settore Servizi Tecnici;
  - al Settore Polizia Municipale;
  - al Settore Servizi Finanziari, ai fini dell'applicazione dei tributi comunali legati al possesso o all'occupazione di unità immobiliari.

## **Art. 20**

### **Targhe per la numerazione civica**

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, anche luminescenti.

Sulla targa del numero civico può essere apposta la denominazione dell'area di circolazione.

Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone, sia principale che secondario, oppure, in caso di cancello, sul pilastro destro.

L'altezza delle targhe per la numerazione civica è di norma di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Le targhe devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro.

Quando l'accesso è situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero – eventualmente con frecce direzionali – anche in un punto idoneo dell'area di circolazione stessa, sì che tale indicazione risulti ben visibile a chi percorra tale area.

Nelle case sparse oltre al numero civico è opportuno indicare nella targa anche la denominazione dell'area di circolazione.

Le caratteristiche delle targhe per la numerazione civica sono indicativamente le seguenti:

- forma rettangolare con dimensioni: cm. 12 x cm. 10 (h);
- colore bianco/chiaro con scritta di colore nero/scuro.

Le targhe per la numerazione civica sono a carico del proprietario dell'immobile il quale, ricevuto il provvedimento di assegnazione del numero civico, provvederà a proprie spese all'acquisto e all'apposizione della targa o delle targhe con le caratteristiche sopra prescritte.

Ove possibile il Comune provvederà direttamente alla rivendita delle targhe per la numerazione civica.

Al proprietario dell'immobile e a chiunque occupi a qualsiasi titolo l'immobile stesso è fatto obbligo di avere la massima cura della targa del numero civico.

## **Art. 21**

### **Targhe per la numerazione civica interna**

I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.

La procedura per l'assegnazione del numero interno è la medesima della procedura per l'assegnazione del numero civico.

Le targhe per la numerazione interna possono essere di dimensioni minori rispetto alle targhe per la numerazione civica e devono essere anch'esse di colore bianco/chiaro con scritta di colore nero/scuro.

Possibilmente devono riportare la dicitura: "Int. n." (*interno numero*)

La fornitura e la posa in opera delle targhe per la numerazione civica interna sono a carico del proprietario.

Ove possibile il Comune provvederà direttamente alla rivendita delle targhe per la numerazione civica interna.

## **Art. 22**

### **Iniziativa dell'Amministrazione**

L'Amministrazione comunale, per ragioni di pubblico interesse, può stabilire di propria iniziativa la modifica della numerazione civica e/o della numerazione interna di uno o più fabbricati. La competenza è della Giunta comunale che vi provvederà con propria deliberazione, indicando, nelle motivazioni dell'atto, le ragioni di pubblico interesse che giustificano la modifica.

Anche in questo caso le spese per le nuove targhe per la numerazione civica e/o la numerazione interna sono a carico dei proprietari dei fabbricati.

## **Art. 23**

### **Sanzioni**

Le violazioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €uro 25,00 ad €uro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000.

Chiunque danneggi, sposti, rimuova, imbratti le targhe di onomastica (segnale "nome strada"), è punito con la sanzione amministrativa prevista all'art. 15 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

E' fatta salva ogni altra sanzione eventualmente prevista da norme aventi carattere di specialità.

Alla irrogazione delle sanzioni, qualora non specificamente previsto dalla Legge, si applica la procedura di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

**Art. 24**

**Disposizioni transitorie e finali**

Per quanto riguarda le targhe viarie, le targhe per la numerazione civica e le targhe per la numerazione civica interna non sussiste l'obbligo di adeguare le targhe che risultino essere state apposte precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento; pertanto le targhe esistenti conservano la loro validità e devono essere adeguate a quanto prescritto dal presente regolamento solo se deteriorate o illeggibili.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, in particolare al Nuovo Codice della Strada, ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

**Art. 25**

**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

\*\*\*\*\*